

Roma, 3 aprile 2020

Circolare n. 112/2020

Oggetto: Calamità naturali - Coronavirus - Codice tributo per recupero bonus dipendenti - Risoluzione n.17/E del 31.3.2020.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione indicata in oggetto ha istituito il codice tributo "1699 Recupero da parte dei sostituti di imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge n.18 del 2020" da esporre nella Sezione Erario del modello F24 nella colonna degli importi a credito da compensare, con l'indicazione del mese e dell'anno di erogazione del premio.

Come è noto, il premio spetta ai lavoratori che nel mese di marzo abbiano svolto l'attività presso la sede di lavoro e abbiano redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro annui; l'importo è pari a 100 euro, rapportati ai giorni di effettiva presenza in sede, e non concorre alla formazione del reddito di lavoro del dipendente.

La corresponsione da parte dei datori di lavoro deve avvenire con la busta paga corrisposta nel corrente mese di aprile o comunque entro il termine del conguaglio di fine anno.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le [71/2020](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RISOLUZIONE N. 17/E



Divisione Servizi

Roma, 31 marzo 2020

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*

L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che *"Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese."*

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 63 stabilisce che *"I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno."*

In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che *"I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*

Tanto premesso, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

Per il modello F24:

- **“1699”** denominato **“Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”**.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo **“1699”** è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

- **“169E”** denominato **“Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”**.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo **“169E”** è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente